



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

2025

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN'INDENNITA' UNA TANTUM PER DIFFERITO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI DEL BACINO EX ATI IFRAS

Art. 2, comma 1, L.R. 34/2016 come integrate dalla L.R. 18/2017

Art 5, comma 1, L.R. 12 del 8.5.2025

D.G.R. n. 61/30 del 18 dicembre 2018

D.G.R. n. 51/33 del 1.10.2025

FAQ

Aggiornate al 17 novembre 2024



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

DOMANDA N. 1 – MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DA "DIFFERITO REINSERIMENTO"

"Vorrei sapere a proposito delle mensilità Naspi percepite dall'INPS se sul' istanza va indicato l'importo lordo mensile ricevuto oppure l'importo netto."

"Per la compilazione dell'Istanza per la concessione e l'erogazione dell'indennità una tantum da "differito reinserimento" prevista dall'art. 5 comma 1 della L.R 12/2025 nelle colonne A e B il reddito da indicare è quello lordo o quello al netto delle imposte?"

"Considerando la regola di erogazione della NASPI in vigore nell'anno 2017 secondo cui "la prestazione è erogata a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se ne viene fatta richiesta entro l'ottavo giorno successivo alla cessazione stessa", ne consegue che, pur facendone richiesta nel più breve tempo possibile, i primi 7 giorni non vengono mai coperti da tale prestazione. Vorrei sapere se anche la suddetta riduzione debba essere considerata, al pari delle riduzioni progressive del 3% dal 4° mese in poi, nel conteggio utile al calcolo dell'ammontare dell'importo dell'indennità UNA TANTUM da differito inserimento"

*"Vorrei chiarimenti sull'importo netto e sulla percentuale che devo togliere 3%, esempio $895,73 * 3\% = 26,87$ - $895,87 = 868,85$ questo è l'importo che devo mettere nella 2 colonna?"*

"L'importo da inserire nella colonna B della domanda "contributo Naspi effettivamente percepita" si riferisce all'importo lordo o all'importo netto? Se l'importo erogato è riferito a giorni 12 o a giorni superiori al mese, come viene calcolata la differenza? Il contributo naspi deve essere proporzionato ai giorni effettivamente pagati? Esempio: nella prima mensilità mi viene erogato un importo superiore all'importo naspi dovuto, in quanto riferito a giorni 46, quindi la differenza è negativa."

RISPOSTA N. 1

Sul punto si richiama integralmente il contenuto della nota esplicativa n. 4 contenuta nel modello di istanza, nella quale è specificato (per la colonna B) *"indicare il contributo NASPI effettivamente percepito, ossia per ogni mensilità indicare l'importo percepito per intero, nei primi 3 mesi, e l'indicazione dell'importo ridotto percepito nelle mensilità dal quarto mese e fino al mese di avvenuta assunzione a tempo determinato con la progressiva diminuzione del 3% dell'importo"*.

La parola "effettivamente" è da intendersi in senso letterale (ossia di effettiva percezione della prestazione), non richiamando il concetto di importo netto.

Infatti, nella nota viene ulteriormente specificato che *"per ogni mensilità si deve indicare l'importo percepito per intero, nei primi 3 mesi"*.

Il calcolo per ottenere l'importo di cui alla colonna C, deve essere effettuato prendendo quale base l'importo lordo.

Si riporta, a titolo meramente esemplificativo, la tabella di cui all'istanza implementata con valori numerici da intendersi **esclusivamente utilizzabili quali esempio** per la compilazione dell'istanza medesima:

Mensilità riferimento	di	dal	al	A. Contributo Naspi dovuto	B. Contributo NASPI effettivamente percepita	C. Indennità da "differito reinserimento (A-B)
--------------------------	----	-----	----	-------------------------------	---	---



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

Gennaio	8.1.2017	31.1.2017	1.000,00	1.000,00	0
Febbraio	1.2.2017	28.2.2017	1.000,00	1.000,00	0
Marzo	1.3.2017	31.3.2017	1.000,00	1.000,00	0
Aprile	1.4.2017	30.4.2017	1.000,00	980,00	20,00
Maggio	1.5.2017	31.5.2017	1.000,00	950,00	50,00
Giugno	1.6.2017	30.6.2017	1.000,00	920,00	80,00
Luglio	1.7.2017	31.7.2017	1.000,00	890,00	110,00
Agosto	1.8.2017	31.8.2017	1.000,00	860,00	140,00
Settembre	1.9.2017	30.9.2017	1.000,00	830,00	170,00
Ottobre	1.10.2017	31.10.2017	1.000,00	800,00	200,00
Novembre	1.11.2017	30.11.2017	1.000,00	770,00	230,00
Dicembre	1.12.2017	31.12.2017	1.000,00	740,00	260,00
Totale					1.260,00

Come può agevolmente evincersi dall'esempio in tabella, riportando il valore lordo della NASPI per i primi tre mesi, nella colonna C non vi è alcuna differenza indennizzabile, in quanto per i primi 3 mesi l'importo è erogato dall'INPS "pieno" ossia senza nessuna riduzione proporzionale.

Mentre, a partire dal quarto mese, riportando il valore lordo percepito quale trattamento di NASPI, è già apprezzabile la differenza rispetto a quanto percepito (sempre lordo) per i primi 3 mesi.

La riduzione proporzionale del 3% è effettuata direttamente dall'INPS a partire dal 4° mese; pertanto, nessun calcolo in tal senso deve essere effettuato dall'istante, il quale si deve limitare a riportare nella colonna B quanto percepito.

Nella colonna C deve essere valorizzata la sottrazione tra quanto il trattamento NASPI "pieno" (come percepito fino al terzo mese compreso) e il trattamento "ridotto" dal quarto mese in poi.

L'importo di cui alla colonna C, ottenuto sommando il differenziale riportato per ogni mese, costituisce l'indennità da differito reinserimento.

Si precisa che non costituisce differenza indennizzabile, l'importo che l'INPS non corrisponde per i primi 7 giorni del primo mese di percezione del trattamento e che, in caso di frazioni temporali inferiori al mese, ci si deve limitare a riportare nelle colonne A e B quanto percepito e la differenza rispetto all'importo riparametrato.